



## ORDINANZA N° 30/2026/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	PORTO DI GIOIA TAURO. - Esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche da svolgersi presso la Darsena Marinai d'Italia-Tratto M3 e presso la Banchina di Ponente Il Tratto
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro n° 07/2015 datata 05/06/2015 e ss. mm.ii. che regola l'attività ludico-diportistica;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Gioia Tauro", approvato con ordinanza n°23/2025, in data 23.09.2025 dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 1/2006 in data 09/02/2006 dell'AdSP MTMI di Gioia Tauro, relativa alla destinazione funzionale degli accosti nel porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 07/07/2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio), relativa all'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro, nei limiti delle norme in essa contenute, in via transitoria e sperimentale in attesa delle determinazioni dell'Autorità competente in merito all'aggiornamento della destinazione d'uso della banchina ai sensi dell'Ordinanza n. 1/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 32/2022/ADSP-MTMI del 26/10/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, relativa all'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, secondo la tabella annessa all'art. 3 dell'Ordinanza n° 01/2006, nonché la sosta temporanea delle stesse nella zona demaniale marittima posta a tergo della strada che costeggia la suddetta darsena adiacente alla concessione demaniale marittima destinata al ricovero di imbarcazioni;
- VISTA** l'Ordinanza 32/2024/ADSP-MTMI del 16/09/2024, con la quale - a seguito di un iter congiunto che ha visto impegnati l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e l'Ufficio Prevenzione UPG - S.P.I.S.A.L - ASP di Reggio Calabria - venivano interdette, per ragioni di sicurezza, le operazioni di alaggio e varo nell'ambito del porto di Gioia Tauro, abrogando le previgenti Ordinanze n. 08/2020 del 07/07/2020 e n. 32/2022/ADSP-MTMI del 26/10/2022;
- VISTO** l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 10/02/2026 da personale dell'Area Tecnica e dell'Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'AdSP-MTMI, della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e del Tecnico della Prevenzione UPG - S.P.I.S.A.L - ASP di Reggio Calabria, effettuato al fine di definire, in maniera condivisa, gli interventi da porre in essere per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, rendendo idonei i punti di alaggio e varo individuati;
- VISTA** la nota prot. n. 0020222 I/26 del 24/06/2026, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Aldo Risola, comunicava di aver ultimato la messa a punto di tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza sui siti individuati per le operazioni di alaggio e varo (Banchina di Ponente Secondo Tratto del porto di Gioia Tauro - Banchina Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro), per come individuate nel già richiamato verbale congiunto del 10/02/2026;

- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 10), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che "A norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione", ovvero l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- SENTITO** il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

## **RENDE NOTO**

che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la Banchina Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro e presso la Banchina di Ponente Il Tratto del porto di Gioia Tauro, come individuate dagli stralci planimetrici (All. 1 e All.2), è consentito nei limiti delle norme in essa contenute.

## **ORDINA**

### **ART. 1 Oggetto dell'Ordinanza**

La presente Ordinanza disciplina le operazioni di alaggio e varo di unità navali da effettuarsi presso:

- a) Banchina Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro;
- b) Banchina di Ponente Il Tratto del porto di Gioia Tauro.

### **ART. 2 Soggetti autorizzati**

Sono autorizzati ad utilizzare la Banchina Ovest nel tratto denominato M3 della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro e la Banchina di Ponente Il Tratto del porto di Gioia Tauro, per le finalità ivi indicate i seguenti soggetti:

- a) Titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalle Autorità Amministrative competenti, in base al vigente riparto di competenze in materia di amministrazione dei beni appartenenti al demanio marittimo;
- b) Proprietari e/o utilizzatori in base ad un titolo legittimo di unità da diporto o da traffico per il tramite di una Ditta autorizzata allo svolgimento di queste operazioni;

c) Soggetti opportunamente abilitati all'esecuzione di tali lavori nonché autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

d) Cantieri Navali e Scivoli Portuali autorizzati presenti nell'ambito portuale;

e) Amministrazioni militari, nonché quelle di soccorso pubblico e di protezione civile, anche con i propri mezzi, in caso di necessità ed urgenza/emergenza.

Per tutti gli operatori è necessario acquisire preventivamente comunicazione, almeno 24 ore prima dell'operazione medesima. Nella stessa comunicazione, dovranno essere indicate le persone che saranno presenti in banchina (es. conduttore, proprietario) per consegnare o riprendere l'unità dopo le operazioni di alaggio o varo

### **ART. 3 Regime autorizzatorio**

I soggetti di cui all'art. 2 della presente Ordinanza dovranno inoltrare apposita istanza per il tramite dello Sportello Unico Amministrativo (SUAP), raggiungibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/>. Accedendo all'apposita sezione "invia una nuova pratica", sarà possibile selezionare il procedimento per il quale si intende presentare istanza, la quale dovrà essere caricata telematicamente, corredata da tutta la documentazione richiesta e suggerita sempre dallo stesso Sportello Unico Amministrativo.

### **ART. 4 Svolgimento delle attività**

Presso la Darsena Marinai d'Italia-Tratto M3, le operazioni di alaggio e varo sono consentite mediante l'utilizzo della struttura metallica installata per consentire l'accesso in sicurezza del personale tra banchina e unità navale.

In ragione delle caratteristiche dell'area operativa e degli spazi di manovra disponibili, le operazioni di alaggio e varo sono consentite esclusivamente per unità navali di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10 (dieci).

Per unità di lunghezza superiore, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni di alaggio e varo sarà subordinata a preventiva valutazione tecnica da parte dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema Portuale.

Presso la Banchina di Ponente Il Tratto del porto di Gioia Tauro, le operazioni di alaggio e varo sono consentite mediato l'utilizzo dell'apposita scaletta di accesso, adeguata e dotata di idonei dispositivi di protezione per garantire l'accesso in sicurezza del personale di bordo.

I soggetti richiedenti dovranno avvalersi, per l'attività di alaggio e varo delle unità, di operatori economici in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'AdSP MTMI di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione ovvero art. 16 del medesimo codice.

L'attività di alaggio e varo delle unità dovrà essere svolta nella rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni dovranno svolgersi solo nelle ore diurne ed in presenza di buone condizioni meteo marine;
- lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00;
- le operazioni dovranno essere effettuate presso la Darsena Marinai d'Italia-Tratto M3 e presso la Banchina di Ponente Il Tratto come da stralcio planimetrico allegato;

- la lunghezza fuori tutto delle unità da alare/varare non dovrà essere superiore a quella supportata dalla capacità tecnica della gru portuale o altro mezzo di sollevamento;
- i mezzi in transito che trasportano le unità da alare/varare dovranno essere scortati da almeno un mezzo di scorta per veicoli e trasporti eccezionali;
- l'ingombro della gru e di altre eventuali attrezzature da utilizzare per le operazioni di alaggio o varo dovrà ricadere all'interno dell'area indicata nella predetta planimetria, adeguatamente resa sterile a cura dell'impresa esecutrice autorizzata, al fine di evitare ogni incompatibile presenza;
- sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti persone;
- l'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
- eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni potranno sostare in prossimità dello scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità;
- la zona intorno al mezzo di sollevamento che effettua l'operazione dovrà essere libera da ingombri, veicoli e materiale pericoloso;
- un addetto dovrà sostare nei pressi di tale zona al fine di impedire il transito di estranei alle operazioni e di segnalare la presenza del carico sospeso;
- lo specchio acqueo interessato dalle operazioni dovrà essere libero;
- sull'unità da varare/alare dovranno essere posizionate preventivamente delle cime per guidare la posizione dello scafo durante il sollevamento;
- al termine delle operazioni la banchina dovrà essere lasciata sgombra da materiali o attrezzature;
- gli addetti alle operazioni di alaggio/varo dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, avuto particolare riguardo all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- mezzi ed attrezzature dovranno essere regolarmente sottoposti a verifiche periodiche, le cui modalità e procedure tecniche, dovranno rispettare il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; in particolare le operazioni di alaggio e varo dovranno essere eseguite in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto conto anche dell'eventuale sbraccio e compatibili con il peso dell'unità da alare o varare;
- dovrà essere posto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 5 Prescrizioni a carico della ditta esecutrice**

La ditta interessata allo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo dovrà trasmettere alla ASP di Reggio Calabria – SPISAL (spisal.asprc@certificatamail.it) ed all'Autorità di Sistema Portuale competente, con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore rispetto all'inizio delle attività:

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, nel quale, ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere indicati:
  - Dati dell'impresa; dati del datore di lavoro; indirizzo della sede legale; indirizzo del cantiere; nominativi di RLS, RSPP, Medico Competente, Direttore Tecnico o Preposto.
  - Descrizione dell'attività: dettaglio delle lavorazioni, fasi di lavoro, turni, cronoprogramma e modalità organizzative.
  - Rischi e misure: valutazione dei rischi specifici per le lavorazioni (es. cadute, rumore, sostanze pericolose) e misure di prevenzione/protezione adottate.
  - Risorse umane: numero lavoratori, specifiche mansioni e relativi corsi di formazione/informazione.
  - Attrezzature e DPI: elenco di macchine, impianti e ponteggi, inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti.
  - Emergenze: procedure antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

Il POS, come espressamente richiesto nel parere condizionato espresso dallo SPISAL, deve essere integrato con le firme del Datore di lavoro, della Ditta esecutrice e delle figure della sicurezza e deve essere controfirmato dalla Committenza per ricevuta.

- La documentazione attestante la conformità e l'idoneità tecnico-funzionale dei mezzi di sollevamento impiegati, comprensiva delle verifiche periodiche e delle certificazioni previste dall'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Le macchine utilizzate, in ogni caso, dovranno essere oggetto di periodica manutenzione definita dal costruttore della macchina e periodica verifica definita dal D.Lgs. 81/2008, Allegato VII. Le funi e le catene utilizzate, in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante, devono essere sottoposti a controlli trimestrali come definito dal D.Lgs. 81/2008, Allegato 6, punto 3.1.2.

La suddetta documentazione dovrà essere mantenuta disponibile per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

### **ART. 6 Prescrizioni operative**

Prima di effettuare l'intervento di alaggio/varo, si dovrà tenere conto della presenza di buche, tombini e grigliati lungo il percorso, i quali potrebbero creare sobbalzi pericolosi durante il tragitto.

Durante le operazioni di trasporto, le aree dovranno essere delimitate e il traffico stradale dovrà essere interrotto mediante la predisposizione di ostacoli fissi o movieri. Eventuali ostacoli presenti nella zona di lavoro, nonché condizioni del vento e del mare, potrebbero impedire l'avanzamento delle attività.

Durante lo svolgimento delle operazioni di varo dovranno essere adottate le seguenti misure:

- Delimitazione e segnalazione dell'area operativa;
- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato;
- Assistenza alle manovre da parte di personal qualificato;
- Verifica preventiva della stabilità dell'unità navale e delle attrezzature di sollevamento impiegate;

- Le attività di pulizia e/o controllo dello scafo non potranno essere svolte con l'imbarcazione "appesa" vige il divieto di stazionamento o transito sotto al carico trasportato.
- Prima di effettuare il sollevamento dell'imbarcazione, il ponte dovrà essere completamente sgombrato da eventuali oggetti;
- Durante il sollevamento dell'imbarcazione occorre prestare particolare attenzione alla posizione di imbracaggio dello scafo. Lungo la linea di galleggiamento sull'opera viva dell'imbarcazione sono presenti, in molti casi, dei segni distintivi, i quali indicano i punti dove dovranno essere posizionate le fasce di sollevamento per consentire il sollevamento bilanciato dello scafo e al contempo evitare di danneggiare punti sensibili dell'imbarcazione. Qualora tali adesivi risultino scoloriti o poco visibili è buona norma applicarne di nuovi.

#### **ART. 7 Responsabilità del committente, della ditta esecutrice e del cantiere navale**

La responsabilità dell'affidamento delle attività e del coordinamento operativo sotto il profilo della sicurezza ricade sul committente/armatore dell'unità navale, ovvero sul cantiere navale.

Il committente è tenuto a:

- Individuare imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dalla normativa vigente;
- Accertare la conformità dei mezzi di sollevamento impiegati alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

Resta ferma la responsabilità della ditta esecutrice in ordine:

- All'impiego dei mezzi di sollevamento;
- Alla corretta esecuzione delle manovre di varo;
- Al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quando l'imbarcazione proviene dal cantiere navale, quest'ultimo rimane responsabile di tutto ciò che riguarda:

- La preparazione dell'unità (punti di sollevamento, stabilità, assetto, rimozione di ostacoli, chiusura prese a mare, ecc.);
- La consegna dell'imbarcazione in condizioni idonee al sollevamento;
- La sicurezza dei propri lavoratori eventualmente presenti in banchina;
- Il coordinamento delle interferenze con la ditta terza (art. 26 D.Lgs. 81/2008);
- La corretta informazione alla ditta terza sui rischi specifici dell'imbarcazione.

Lo svolgimento delle operazioni in aree comuni del porto avviene sotto l'esclusiva responsabilità dei soggetti sopra indicati, ciascuno per la parte di propria competenza, con espressa manleva dell'AdSP-MTMI e dell'Autorità marittima da eventuali danni arrecati a persone, cose o infrastrutture portuali.

#### **Art. 8 Individuazione del Preposto alle operazioni di sollevamento**

In tutti i casi in cui le operazioni di alaggio e varo vengano effettuate mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, sia in aree in concessione che in ambiti portuali comuni non assentiti, dovrà essere preventivamente individuato, a cura del cantiere navale ovvero del committente/armatore nei casi di operazioni svolte in area demaniale comune, un preposto alle operazioni di sollevamento.

Il suddetto Preposto dovrà:

- sovrintendere alle fasi operative di varo;
- verificare la corretta delimitazione dell'area interessata dalle operazioni;
- assicurare il coordinamento tra il personale operante ed il conduttore del mezzo di sollevamento;
- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste dal Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- verificare la conformità dei mezzi di sollevamento impiegati alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il preposto dovrà essere presente per tutta la durata delle operazioni di sollevamento, dalla predisposizione delle attrezzature fino al completamento delle manovre di alaggio e varo.

Il nominativo del preposto dovrà esser indicato nella documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 5 della presente Ordinanza e reso disponibile per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

#### **ART. 9 Sospensione delle operazioni e revoca**

Le operazioni di alaggio e varo potranno essere sospese in caso di:

- condizioni meteomarine avverse che possano pregiudicare la sicurezza delle manovre;
- insufficiente visibilità;
- avarie o malfunzionamenti dei mezzi di sollevamento impiegati;
- situazioni di potenziale pericolo per il personale operante o per la sicurezza della navigazione;
- mancata individuazione del preposto alle operazioni di sollevamento;
- assenza del preposto durante le operazioni;
- mancata esibizione degli attestati di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal vigente Accordo Stato-Regioni in materia di attrezzature di lavoro.

La sospensione permane fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla regolarizzazione delle inadempienze riscontrate.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di disporre in qualsiasi momento la sospensione delle operazioni qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio rimane manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità penale e civile per eventuali danni a persone, cose, attrezzature e imbarcazioni causati nello svolgimento delle operazioni di alaggio e varo.

#### **ART. 5 Divieti**

È vietato effettuare operazioni di alaggio/varo durante le fasi di sbarco del pescato, operazioni umanitarie e commerciali ed in caso di deposito autorizzato di merci in banchina, salvo i casi in cui l'area di deposito sia ridotta e opportunamente circoscritta. Durante le suddette operazioni, non dovranno essere effettuate operazioni di carico e scarico e l'area di deposito ridotto non dovrà confliggere con l'area operativa della gru. L'area di deposito ridotto dovrà interessare merci di piccola entità (cassettame, colli etc..) e segnalata attraverso planimetria fornita dall'impresa esecutrice da allegare alla comunicazione di alaggio e/o varo ovvero unitamente ad una dichiarazione di assunzione responsabilità da parte dell'impresa esecutrice circa la non interferenza dell'operazione con l'area di deposito ridotto. L'area di deposito ridotto andrà comunque opportunamente transennata e segnalata

#### **ART. 6 Regime giuridico**

La banchina di sud – ovest (M3) della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro e la Banchina di Ponente Il Tratto, il cui utilizzo è disciplinato dalla presente Ordinanza, non possono essere assentite in concessione demaniale marittima poiché destinate a soddisfare interessi pubblici e collettivi.

#### **ART. 7 Disciplina della sosta temporanea (Banchina Darsena Marinai d'Italia-Tratto M3)**

I soggetti di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, interessati alla sosta temporanea delle unità da alare/varare presso la Darsena Marinai d'Italia-Tratto M3), per una superficie complessiva di mq. 300, dovranno presentare apposita istanza indirizzata all'Autorità Portuale di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Settore Demanio e S.I.D. - C.da Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC), da presentarsi per il tramite dello Sportello Unico Amministrativo AdSP-MTMI (modulistica reperibile alla sezione Alaggio e Varo).

I soggetti di cui all'art. 2 lett. c) dovranno allegare, all'istanza di cui al primo comma, copia del titolo legittimante il possesso dell'unità nautica per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere motivata sulla base di improrogabili ragioni di carattere tecnico - operativo, non altrimenti fronteggiabili permanendo lo stazionamento dell'unità in acqua.

Ai soggetti titolati di cui all'art. 2, lett. a), b), c), della presente Ordinanza sarà rilasciata apposita autorizzazione, da parte del Settore Demanio e S.I.D. dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che gli interessati hanno l'obbligo di esibire, su richiesta degli Organi di controllo.

La sosta temporanea dell'unità autorizzata dovrà avvenire presso la zona demaniale marittima individuata nella planimetria allegata (All. 3) alla presente ordinanza per farne parte integrante.

La sosta temporanea dell'unità alata non potrà eccedere la durata di giorni 3 (tre).

Il termine di cui al comma precedente non è prorogabile per alcuna ragione.

Decorso il suddetto termine l'utilizzatore dell'unità in sosta è obbligato a condurre tale unità presso cantieri nautici o altre strutture idonee.

Qualora il soggetto autorizzato non rimuova l'unità in sosta decorso il suddetto termine l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio emanerà apposita ingiunzione di sgombero e

determinerà le indennità risarcitorie per utilizzo senza titolo di demanio marittimo, ferma restando la responsabilità a diverso titolo anche di natura penale

### **ART. 8 Canone per la sosta temporanea di unità**

I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 della presente Ordinanza dovranno corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio un canone da determinarsi nella seguente misura:

- 1) Euro 5,00 (cinque) per metro lineare di lunghezza f.t. dell'unità per la quale si richiede l'autorizzazione, per unità fino ad un massimo di metri lineari 6 (sei) per ciascun giorno di sosta;
- 2) Euro 10,00 (dieci) per metro lineare di lunghezza f.t. dell'unità per la quale si richiede l'autorizzazione, per unità superiori a metri lineari 6 (sei) per ciascun giorno di sosta

### **ART. 9 Norme finali**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza, in particolare con le disposizioni contenute nel "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Gioia Tauro", approvato con ordinanza n°23/2025, in data 23.09.2025 dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro

### **Art. 10 Abrogazione**

La presente Ordinanza abroga ogni altra Ordinanza e disposizione precedente incompatibile col suo contenuto.

### **ART. 11 Regime degli obblighi e delle responsabilità**

Le responsabilità e gli obblighi inerenti la scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, relativa alle attività previste dalla presente Ordinanza gravano sul datore di lavoro così come individuato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.gs. 272/99.

### **ART. 12 Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

### **ART. 13 Pubblicazione ed esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AdSP MTMI e all'Albo della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

### **ART. 14 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 29/06/2026

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Paolo Piacenza